SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 febbraio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Messina

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

Ministero del commercio con l'estero

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 26

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1993, n. **591.**

Regolamento concernente la determinazione dei campioni nazionali di talune unità di misura del Sistema internazionale (SI) in attuazione dell'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 273.

94G0114

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 27

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1994.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 740 base, 740 coniuge dichiarante, 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I, 740/L, 740/M, 740/A-1, 740/T, 740/U, 740/W, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi nonché per il contributo al Servizio sanitario nazionale, del modello 740/K, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, e della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera *e-bis)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da presentare nell'anno 1994.

94A1099

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 28

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1994

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 750, 750/A, 750/B, 750/C, 750/D, 750/D-1, 750/E, 750/F, 750/G, 750/H, 750/I, 750/S, 750/U e 750/W, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, nonché del modello 750/K, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, e dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1994 dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1994

Approvazione dei modelli 760, 760/A, 760/C, 760/D, 760/E, 760/E-1, 760/F, 760/G, 760/H, 760/I, 760/L, 760/O, 760/P, 760/R, 760/S, 760/W, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche, dell'imposta locale sul reddito e del modello 760/K concernente la dichiarazione del patrimonio netto ai fini della relativa imposta e dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1994 dalle società ed enti soggetti alle predette imposte.

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1994.

Approvazione, con le relative istruzioni e buste, dei modelli 770 base (comprendente anche i quadri I, L, N, P, Q, R, S, T), 770/A, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, 770/E-1, 770/E-2, 770/F, 770/F-1, 770/F-2, 770/G, 770/G-1, 770/H, 770/L aggiuntivo, 770/N, P, Q, R, S, T aggiuntivo, 770-*bis* e 770-*ter* concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da presentare nell'anno 1994 da parte dei sostituti di imposta.

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1994.

Approvazione del modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1993 e delle relative istruzioni.

Da 94A1100 a 94A1103

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 11 febbraio 1994, n. **102.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, recante istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, recante istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1993, N. 522.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. Per consentire la realizzazione degli interventi necessari ad assicurare la funzionalità del nuovo complesso giudiziario sito nel centro direzionale della città di Napoli, nonché per fronteggiare le esigenze di gestione e manutenzione del predetto complesso e degli altri edifici giudiziari nella stessa città è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'anno 1993 e di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 1994. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a lire 1 miliardo per il 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al predetto Ministero;

b) quanto a lire 40 miliardi annue a decorrere dal 1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 17 dicembre 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 35.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1724):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro di grazia e giustizia (CONSO) il 17 dicembre 1993.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 17 dicembre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 22 dicembre 1993.

Esaminato dalla 2ª commissione il 12, 13 gennaio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 25 gennaio 1994.

Camera dei deputati (atto n. 3659):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 26 gennaio 1994, con pareri delle commissioni I, V, VIII e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 1° febbraio 1994.

Esaminato dalla II commissione il 1° febbraio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 2 febbraio 1994.

94G0118

DECRETO-LEGGE 14 febbraio 1994, n. 103.

Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo;

Vista la decisione n. 3855/91/CECA della Commissione della Comunità europea del 27 novembre 1991, in materia di aiuti a favore della siderurgia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per favorire l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo e con riferimento alle linee di programmazione del settore elaborate in sede nazionale, è autorizzata la spesa di lire 700 miliardi nel quadriennio 1994-1997, in ragione di lire 175 miliardi annui.

2. Le finalità di cui al comma 1 devono essere raggiunte attraverso la distruzione degli impianti produttivi, la riconversione in settori produttivi diversi da quello CECA e la formazione di accordi di collaborazione produttiva da realizzare con le seguenti forme di incentivazione:

a) contributo a favore di imprese siderurgiche che cessano definitivamente le attività di produzione, in conformità con le norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia e con i limiti previsti nell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 3855/91/CECA della Commissione del 27 novembre 1991;

b) contributo aggiuntivo da destinare ad investimenti da realizzare in settori produttivi diversi da quelli CECA, per il recupero, anche parziale, delle forze lavorative impiegate negli impianti distrutti. Per le zone nelle quali sono applicabili le provvidenze previste dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti regionali e sulle misure di sostegno alle piccole e medie imprese i massimali sono quelli previsti dalla regolamentazione stessa;

c) costituzione, presso Mediocredito centrale, di un fondo finalizzato alla erogazione di prestiti a tasso di mercato per investimenti connessi alla realizzazione di intese sinergiche tra imprese che non comportino incrementi di capacità produttiva di acciaio e rispettino le regole comunitarie di concorrenza, nonché al sostegno degli interventi delle stesse ai fine di assicurare la salvaguardia ambientale e la ricerca e sviluppo, nel rispetto della normativa CECA vigente.

3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 2 devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale entro il 30 aprile 1994. La distruzione degli impianti deve avvenire entro il 31 dicembre 1994 e il pagamento dei contributi è effettuato entro il 31 dicembre 1996.

4. Le modalità per l'istruttoria, che potrà essere svolta anche da istituti di credito, nonché i criteri e le modalità per l'accertamento e la verifica della realizzazione dei programmi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. L'importo di lire 700 miliardi è ripartito nel modo seguente:

a) lire 410 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera *a)*;

b) lire 140 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera *b)*;

c) lire 150 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera *c)*.

6. All'onere derivante dell'attuazione del comma 1 per il triennio 1994-1996, pari a lire 175 miliardi annui, si provvede, quanto a lire 175 miliardi per l'anno 1994, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per lo stesso anno, e, quanto a lire 175 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

7. Per le finalità di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, sono altresì utilizzabili le disponibilità in conto residui iscritte sul citato capitolo 7549 per complessive lire 50 miliardi, riferite all'attuazione della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 8 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452.

8. Per le finalità di cui al comma 2, lettera *c)*, sono utilizzate, per lire 40 miliardi, le disponiblità esistenti sul conto corrente infruttifero aperto presso il Mediocredito centrale n. 760/22014 e intestato al Mediocredito centrale ai sensi del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88.

9. Le disponibilità di cui ai commi 7 e 8 saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. Gli oneri derivanti dal presente decreto gravano su apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla quale affluiranno le risorse indicate nei commi 5, 7 e 8.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

94G0123

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1994, n. 104.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, recante attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 4 agosto 1993, n. 277;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, recante regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati;

Ritenuto opportuno introdurre talune modifiche al predetto regolamento, al fine di dirimere dubbi interpretativi nell'applicazione della citata legge n. 277 del 1993;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 10 febbraio 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Sulla proposta del Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'art. 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, di seguito denominato regolamento, è sostituito dai seguenti:

«*4.* Il collegamento di ufficio può operarsi quando la lista non sia già collegata con altro candidato nello stesso collegio uninominale a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, secondo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico).

5. In tutti i casi in cui non può operarsi il collegamento di ufficio è vietato l'utilizzo per contraddistinguere la candidatura nel collegio uninominale di un contrassegno identico a quello della lista non collegata.

6. Per l'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 2, terzo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico), le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento di ufficio sono presentate entro le ventiquattro ore successive alle decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale in merito all'ammissione delle liste».

Art. 2.

1. L'art. 2 del regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1.* Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati di entrambi i sessi elencati nello stesso ordine alternato, sia sul manifesto contenente la lista dei candidati della circoscrizione, sia sulle schede di votazione».

Art. 3.

1. Nell'art. 4 del regolamento è aggiunto il seguente comma:

«*2.* L'ufficio centrale circoscrizionale, nel compiere le operazioni di cui all'art. 22 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, verifica che le liste recanti più di un nome siano formate da candidati di entrambi i sessi elencati in ordine alternato. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detta alternanza entro i termini di cui all'ultimo comma del citato art. 22. Ove i delegati non ottemperino all'invito rivolto, l'ufficio centrale circoscrizionale procede a modificare, ferma l'indicazione alternata già eventualmente contenuta nella lista, l'ordine di presentazione dei candidati e, ove necessario, a cancellare l'ultimo o gli ultimi fino al limite consentito per il rispetto della norma di cui all'art. 1, comma 1, lettera *e)*, della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 2, numero 2, ultimo periodo, del nuovo art. 4 del testo unico).».

Art. 4.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ELIA, *Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1994
Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 9

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 277/1993 (Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati) è il seguente:

«Art. 9. — 1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana il regolamento di attuazione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Il comma 1, lettera *b)*, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione dela Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 14/1994 (Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati), così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Ciascuna lista può essere collegata, per ogni collegio uninominale, con un unico candidato.

2. In caso di dichiarazione di collegamento di più candidati nel medesimo collegio con una stessa lista, l'ufficio centrale circoscrizionale invita il rappresentante di cui all'art. 17 del testo unico a dichiarare, entro il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 22 dello stesso testo unico, quale accettazione di collegamento intenda confermare.

3. Per ogni candidato nei collegi uninominali possono essere indicati sia uno o più contrassegni delle liste collegate, sia uno o più contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno.

4. *Il collegamento di ufficio può operarsi quando la lista non sia già collegata con altro candidato nello stesso collegio uninominale a norma dell'art. 2, comma 1, lettera* c)*, della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, secondo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico).*

5. *In tutti i casi in cui non può operarsi il collegamento di ufficio è vietato l'utilizzo per contraddistinguere la candidatura nel collegio uninominale di un contrassegno identico a quello della lista non collegata.*

6. *Per l'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera* c)*, della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 2, terzo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico), le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento di ufficio sono presentate entro le ventiquattro ore successive alle decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale in merito all'ammissione delle liste».*

— L'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 277/1993 sostituisce l'art. 18 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, con il testo seguente:

«Art. 18. — 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'art. 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'art. 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i

contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'art. 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi».

Note all'art. 3.

— Il testo dell'art. 4 del regolamento approvato con D.P.R. n. 14/1994, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 4. — 1. In caso di non uniformità dei collegamenti con più liste in tutti i collegi della circoscrizione, l'ufficio centrale circoscrizionale invita i rappresentanti delle liste interessate di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, secondo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico), a dichiarare entro il termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 22 dello stesso testo unico, quale collegamento con più liste intenda confermare.

2. *L'ufficio centrale circoscrizionale, nel compiere le operazioni di cui all'art. 22 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, verifica che le liste recanti più di un nome siano formate da candidati di entrambi i sessi elencati in ordine alternato. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detta alternanza entro i termini di cui all'ultimo comma del citato art. 22. Ove i delegati non ottemperino all'invito rivolto, l'ufficio centrale circoscrizionale procede a modificare, ferma l'indicazione alternata già eventualmente contenuta nella lista, l'ordine di presentazione dei candidati e, ove necessario, a cancellare l'ultimo o gli ultimi fino al limite consentito per il rispetto della norma di cui all'art. 1, comma 1, lettera* e), *della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 2, numero 2, ultimo periodo, del nuovo art. 4 del testo unico)*».

— L'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 277/1993 sostituisce l'art. 4 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, con il testo di seguito riportato:

«Art. 4. — 1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di:

1) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o più contrassegni ai sensi dell'art. 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale;

2) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento all'unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato».

— L'art. 22 del medesimo testo unico, come modificato dall'art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e dal D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, è così formulato:

«Art. 22. — L'ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione *delle candidature nei collegi uninominali e* delle liste dei candidati:

1) ricusa *le candidature nei collegi uninominali e* le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17;

2) ricusa *le candidature nei collegi uninominali e* le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli articoli 14, 15 e 16;

3) *verifica se le candidature nei collegi uninominali e le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondano a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18*-bis, *cancellando gli ultimi nomi;*

4) *dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e* cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

5) *dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e* cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

7) *dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio.*

I delegati di ciascun candidato nei collegi uninominali e *di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.*

L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei candidati nei collegi uninominali e *delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito*».

94G0129

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° febbraio 1994.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Bisceglie.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Salvatore Squiccimarro è stato eletto consigliere del comune di Bisceglie (Bari) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 ed ha ricoperto la carica di assessore dal 21 giugno 1990 al 15 febbraio 1993;

Visto che nei suoi confronti pendono procedimenti penali per i reati di cui agli articoli 110, 323 e 640 del codice penale, nonché per i reati di cui agli articoli 110, 81, 323, 640 e 479 del codice penale;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo amministratore è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Considerato che la permanenza del sig Salvatore Squiccimarro nella predetta carica espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella posizione, con conseguente grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Salvatore Squiccimarro dalla carica di consigliere del comune di Bisceglie (Bari);

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13,

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Salvatore Squiccimarro è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Bisceglie (Bari).

Roma, 1° febbraio 1994

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Il Ministro dell'interno

Il sig Salvatore Squiccimarro, eletto consigliere del comune di Bisceglie (Bari) nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990 ha rivestito la carica di assessore dal 21 giugno 1990 al 15 febbraio 1993

A carico del predetto amministratore risultano pendenti due procedimenti penali per i reati previsti dagli articoli 110. 323 e 640 del codice penale, nonché dagli articoli 110, 81, 323, 640 e 479 del codice penale

In particolare il sig Salvatore Squiccimarro, abusando in concorso con altri componenti della giunta, della qualità di assessore del comune di Bisceglie, deliberava l'illegittima erogazione di somme di denaro a titolo di straordinario al comandante del corpo di polizia municipale del comune sopracitato ed, inoltre, conferiva, in violazione dell'art. 51 della legge n 142/90, al sindaco dell'epoca, la presidenza della commissione giudicatrice dell'appalto per i lavori di consolidamento della litoranea di ponente di Bisceglie, liquidando, successivamente, ai componenti della commissione stessa il compenso di circa 350 milioni di lire

La rilevanza degli elencati pregiudizi penali denota l'assenza di quelle qualità di serietà, affidabilità e prestigio che caratterizzano la posizione di amministratore comunale, con il conseguente venir meno del rapporto fiduciario con la popolazione locale ed evidenzia, altresì, una gestione personalistica, svincolata dal rispetto delle fondamentali norme giuridiche

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio connesse alla carica ricoperta

La permanenza, inoltre, del sig Salvatore Squiccimarro nella carica di consigliere del comune di Bisceglie inquina il regolare svolgimento dell'azione amministrativa, compromettendone la legalità e la trasparenza e ingenerando grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico

Il prefetto di Bari, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica dallo stesso ricoperta e, nelle more, con provvedimento n 858/3 13 1 Gab del 21 dicembre 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Salvatore Squiccimarro dalla carica di consigliere del comune di Bisceglie (Bari), ricorrendo la fattispecie dei motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica ricoperta nel comune di Bisceglie (Bari)

Roma, 27 gennaio 1994

Il direttore generale SORGE

94A0925

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 febbraio 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa stadio a r.l.», già «Cooperativa stadio a r.l. - Lavorazione-distribuzione carne», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 11 novembre 1993 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa a responsabilità limitata «Cooperativa stadio a r l» già «Cooperativa stadio a r.l. - Lavorazione-distribuzione carne», con sede in Genova, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a responsabilità limitata «Cooperativa stadio a r.l.» già «Cooperativa stadio a r.l. - Lavorazione-distribuzione carne», con sede in Genova, costituita per rogito notaio dott. Claudio Canepa, in data 22 ottobre 1982, repertorio n. 8324, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dottor Stefano Marastoni, residente a Genova, via Degli Iris, 143/11, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A0976

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 ottobre 1993.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee n. 93/47/CEE.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive della Comunità economica euoropea, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992 e 16 luglio 1993, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1987, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993 e nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione delle Comunità europee numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE;

Ritenuta la necessità di modificare ulteriormente gli allegati della legge citata in attuazione della direttiva n. 93/47/CEE, adotata dalla Commissione delle Comunità europee;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità il 2 settembre 1993;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, sono apportate le modifiche previste dagli articoli seguenti.

Art. 2.

1. Nell'allegato II, contenente l'elenco delle sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici, da ultimo modificato con decreto ministeriale 16 luglio 1993, è aggiunta la voce seguente:

415:4-ammino-2-nitrofenolo [119-34-6].

Art. 3.

1. Nell'allegato III, parte prima, che contiene l'elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo in determinati limiti e condizioni, da ultimo modificato con decreto ministeriale 16 luglio 1993, al paragrafo *b)*, della colonna *f)* delle voci, 8, 9 e 10 è aggiunta la seguente frase: «Portare guanti adeguati».

2. Nel medesimo allegato alla voce 12, colonna *f)*, è aggiunta la seguente frase: «Portare guanti adeguati».

Art. 4.

1. Nell'allegato III, parte seconda, contenente l'elenco delle sostanze autorizzate provvisoriamente, da ultimo modificato con decreto ministeriale 16 luglio 1993, sono aggiunte le seguenti voci 1 e 2:

a	b	c	d	e	f
1	Perossido di stronzio [1314-18-7]	Nei preparati, per la cura dei capelli eliminati per risciacquo dopo l'applicazione, di impiego professionale	4,5% calcolato come stronzio nel prodotto pronto all'uso	Tutti i prodotti devono soddisfare le norme relative alla liberazione di perossido di idrogeno	Impiego professionale Evitare il contatto con gli occhi Risciacquare immediatamente gli occhi se il prodotto entra in contatto con gli stessi
2	Fenolftaleina 3,3-Bis (4-idrossifenil) - 1 (3H) - isobenzofuranone [77-09-8]	Pasta dentifricia	0,04%		

Art. 5.

1. Nell'allegato V, sezione seconda, parte prima, contenente l'elenco dei filtri UV ammessi di cui è autorizzato l'uso nei prodotti cosmetici, da ultimo modificato con decreto ministeriale 25 settembre 1991, è aggiunta la seguente voce:

a	b	c	d	e
8	1 - (4-terzbutilfenil) - 3 -(4 - metossifenil) 1,3 - propandione 1 - [4-(1,1 - dimetiletil) fenil] - 3 - (4 - metossifenil) - 1,3 - propandione [70356-09-1]	5%		

2. Nel medesimo allegato è soppressa la voce 5 relativa ad Acido 3 - imidazol - 4 - ilacrilico e suo estere etilico.

3. Nell'allegato V, sezione II, parte seconda, contenente l'elenco dei filtri U.V. di cui è provvisoriamente autorizzato l'uso nei prodotti cosmetici, da ultimo modificato con decreto ministeriale 30 dicembre 1992, è aggiunta la seguente voce:

a	b	c	d	e	f
33	Acido 3 - imidazol - 4 - ilacrilico e suo estere etilico	2% calcolato come acido			

4. Nel medesimo allegato è soppressa la voce 31 relativa a 1 - (4 - terzbutilfenil) - 3-(4 - metossifenil) - 1,3 - propandione; 1 - [4 - (1,1 - dimetiletil) fenil] - 3 (4 - metossifenil) - 1,3 - propandione [70356-09-1].

Art. 6.

1. I cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto non possono essere messi in commercio da produttori e importatori a decorrere dal 1° luglio 1994 e non possono essere venduti né ceduti al consumatore finale dopo il 30 giugno 1995.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1993

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

94A0779

DECRETO 28 gennaio 1994.

Autorizzazione all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma al trapianto di rene tra persone viventi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dall'amministratore delegato dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma in data 26 giugno 1993 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto del rene tra persone viventi presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1993 di autorizzazione all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma al trapianto di rene da cadavere;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 25 novembre 1993;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, concernente il trapianto del rene tra persone viventi;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma è autorizzato al trapianto del rene tra persone viventi.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto vengono eseguite presso il blocco operatorio ubicato al piano terra del padiglione Pio XII dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma dai seguenti sanitari:

Caione dott. Paolo, primario chirurgo incaricato dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma;

Fabbrini dott. Giorgio, aiuto chirurgo dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma;

De Gennaro dott. Mario, aiuto chirurgo dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma;

Capozza dott. Nicola, assistente chirurgo dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma;

Bagolan dott. Pietro, assistente chirurgo dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Art. 3.

L'amministratore delegato dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1994

p. *Il Ministro:* FIORI

94A0975

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 4 febbraio 1994.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 1° marzo 1992 di approvazione del programma degli interventi per Roma Capitale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DELEGATO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante: «Interventi per Roma, Capitale della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 1990, n. 110, recante: «Regolamento concernente l'istituzione e l'organizzazione del Dipartimento per le aree urbane nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 1991, n. 170, recante: «Disposizioni integrative del regolamento concernente l'istituzione e l'organizzazione del Dipartimento per le aree urbane nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 1993 concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dell'ambiente on. prof. Valdo Spini per i problemi delle aree urbane;

Visto il proprio decreto ministeriale in data 1° marzo 1992 recante: «Approvazione del "Programma per Roma Capitale"»;

Considerato che con delibera in data 25 gennaio 1994 la commissione per Roma Capitale ha stabilito di operare alcune modifiche ed integrazioni del succitato decreto ministeriale in data 1° marzo 1992;

Ritenuto di dover provvedere di conseguenza;

Decreta:

Art. 1.

I rapporti informativi sull'attuazione del programma degli interventi per Roma Capitale di cui al punto 4.2 ultimo capoverso e al punto 4.3 ultimo capoverso del decreto ministeriale 1° marzo 1992, hanno cadenza semestrale, anziché trimestrale.

Art. 2.

I soggetti pubblici e concessionari di pubblici servizi di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, sono tenuti a comunicare, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla commissione per Roma Capitale gli interventi programmati o in corso di realizzazione nell'ambito dell'attività ordinaria, connessi con gli obiettivi della legge 15 dicembre 1990, n. 396.

Roma, 4 febbraio 1994

Il Ministro delegato: SPINI

94A0982

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 dicembre 1993.

Soppressione della sezione doganale Autoporto del Sornello, dipendente dalla dogana di Trento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere fra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto l'art. 9 del sopracitato testo unico, come modificato dall'art. 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254;

Ravvisata l'opportunità di sopprimere la sezione doganale Autoporto del Sornello dipendente dalla dogana di Trento;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 1994 è soppressa la sezione doganale Autoporto del Sornello dipendente dalla dogana di Trento.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1993

Il Ministro: GALLO

94A0984

DECRETO 14 gennaio 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Savona.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Savona n. 5582 del 22 ottobre 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Savona;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al crollo del soffitto d'ingresso e che pertanto l'ufficio non ha potuto funzionare regolarmente dal 12 al 15 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 12, 13, 14 E 15 OTTOBRE 1993

Regione Liguria:

conservatoria dei registri immobiliari di Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1994

Il direttore generale: VACCARI

94A0952

DECRETO 14 gennaio 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Trapani.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Trapani n. 43130 del 26 novembre 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Trapani;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali della conservatoria dei registri immobiliari di Trapani effettuata il 27 novembre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 27 NOVEMBRE 1993

Regione Sicilia

conservatoria dei registri immobiliari di Trapani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1994

Il direttore generale: VACCARI

94A0953

DECRETO 14 gennaio 1994

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Livorno.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Livorno n. 27395 del 5 novembre 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Livorno;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 28 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 28 OTTOBRE 1993

Regione Toscana:

conservatoria dei registri immobiliari di Portoferraio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1994

Il direttore generale: VACCARI

94A0954

DECRETO 14 gennaio 1994

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Taranto.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Taranto n. 31145 del 13 novembre 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Taranto;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 28 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 28 OTTOBRE 1993

Regione Puglia:

conservatoria dei registri immobiliari di Taranto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1994

Il direttore generale: VACCARI

94A0955

DECRETO 14 gennaio 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Saluzzo.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Cuneo n. 93031916 del 18 ottobre 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Saluzzo;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi l'8 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 8 OTTOBRE 1993

Regione Piemonte:

conservatoria dei registri immobiliari di Saluzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1994

Il direttore generale: VACCARI

94A0956

DECRETO 14 gennaio 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Montepulciano.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Siena n. 5728 dell'8 novembre 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Montepulciano;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 28 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 28 OTTOBRE 1993

Regione Toscana

conservatoria dei registri immobiliari di Montepulciano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1994

Il direttore generale VACCARI

94A0957

DECRETO 14 gennaio 1994

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Palermo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette di Palermo n. 37600 del 28 ottobre 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Palermo;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali, ove ha sede la conservatoria dei registri immobiliari di Palermo, effettuata il giorno 23 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 23 OTTOBRE 1993

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1994

Il direttore generale VACCARI

94A0958

DECRETO 14 gennaio 1994

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Mondovì.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Cuneo n. 93031914 del 18 ottobre 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Mondovì;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi l'8 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 8 OTTOBRE 1993

Regione Piemonte

conservatoria dei registri immobiliari di Mondovì.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1994

Il direttore generale VACCARI

94A0959

DECRETO 18 gennaio 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Genova.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Genova n. 14700 del 20 ottobre 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Genova;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 6 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 6 OTTOBRE 1993

Regione Liguria:

conservatoria dei registri immobiliari di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1994

p. *Il direttore generale:* COLICA

94A0960

DECRETO 3 febbraio 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di La Spezia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'ufficio tecnico erariale di La Spezia n. 8508 del 29 ottobre 1993 con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dello stesso;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del giorno 28 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 28 OTTOBRE 1993

Regione Liguria:

ufficio tecnico erariale di La Spezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1994

Il direttore generale: VACCARI

94A0961

DECRETO 10 febbraio 1994.

Indizione della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «La Fontana della Fortuna».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557;

Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «La Fontana della Fortuna» in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e che ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Sentito il Comitato generale per i giochi nella seduta del 9 febbraio 1994;

Decreta:

Art. 1.

È indetta, con inizio dal 21 febbraio 1994, la lotteria nazionale ed estrazione istantanea denominata «La Fontana della Fortuna».

Art. 2.

Vengono messi in vendita 40.000.000 di biglietti, la cui facciata anteriore contiene, a sinistra, l'immagine di celebri fontane rappresentative del patrimonio monumentale nazionale e il prezzo di vendita al pubblico del biglietto; a destra, in alto, un riquadro ricoperto da speciale vernice asportabile mediante raschiatura destinato all'area del gioco e, in basso, la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto a dei biglietti che vi sono contenuti, nonché un rettangolo anch'esso ricoperto da speciale vernice con la scritta «Attenzione non grattare qui» destinata al codice di validazione.

Nella parte posteriore del biglietto sono indicate le combinazioni vincenti ed il premio corrispondente a ciascuna combinazione, nonché le modalità per ottenere il pagamento del premio.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di L. 2.000.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita evidenziando, mediante raschiatura, il risultato della combinazione vincente impresso nel riquadro destinato all'area del gioco di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

La massa premi, ammontante a L. 32.800.000.000, è ripartita in nove categorie ed i premi sono attribuiti in base alla combinazione vincente indicata a fianco di ciascuna categoria.

La combinazione vincente è rappresentata da simboli riproducenti fontane stilizzate; per ciascuna categoria sono stabiliti i seguenti premi:

ctg. 1ª - n. 8 premi di L. 100.000.000 - combinazione: 9 riproduzioni;

ctg. 2ª - n. 16 premi di L. 50.000.000 - combinazione: 8 riproduzioni;

ctg. 3ª - n 40 premi di L. 20.000.000 - combinazione: 7 riproduzioni;

ctg. 4ª - n. 200 premi di L. 10.000.000 - combinazione: 6 riproduzioni;

ctg. 5ª - n. 80.000 premi di L. 50.000 - combinazione: 5 riproduzioni;

ctg 6ª - n 400.000 premi di L. 20.000 - combinazione: 4 riproduzioni;

ctg. 7ª - n. 720 000 premi di L. 10.000 - combinazione: 3 riproduzioni;

ctg. 8ª - n. 880.000 premi di L. 5.000 - combinazione: 2 riproduzioni;

ctg. 9ª - n 2.400 000 premi di L. 2.000 - combinazione: 1 riproduzione.

Il premio di L. 2.000 viene corrisposto, sempreché l'acquirente non ne chieda la corresponsione in denaro, mediante cessione di altro biglietto della stessa lotteria; il premio sarà altresì corrisposto in denaro nell'eventualità che tale biglietto sia l'ultimo nella disponibilità del venditore.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda contenente le generalità dell'esibitore e l'indicazione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta «Attenzione non grattare qui»; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione si determina la nullità del biglietto e, quindi, della vincita.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la decorrenza del termine ultimo, di quarantacinque giorni, entro il quale a pena di decadenza dovrà essere richiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1. Tale termine sarà pubblicizzato con apposite comunicazioni da effettuarsi dall'ente concessionario della promozione televisiva e radiofonica della lotteria.

I premi non richiesti entro il termine di cui al precedente comma saranno devoluti allo Stato.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato regolamento n. 183/1991 per i premi di 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª categoria si prescinde dalle suindicate modalità ed il pagamento è effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite, se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato garantisce attraverso un sistema di stampa computerizzato, la certezza di inserimento dei premi previsti dal presente decreto secondo criteri programmati che conducano all'assoluta casualità dell'assemblaggio dei biglietti stampati, le caratteristiche produttive dovranno escludere ogni esplorabilità degli elementi grafici da parte di chicchesia, ed in qualunque modo; garantisce altresì che ogni biglietto contiene impressi gli elementi elettronici e grafici atti a determinarne la validità in caso di vincita.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato assicura, per i biglietti direttamente distribuiti, un sistema di rilevazione costante del flusso distributivo che permetta di individuare immediatamente le giacenze pressi i venditori, i biglietti effettivamente venduti, nonché le vincite realizzate e la loro certificazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1994

Il Ministro: GALLO

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1994
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 71

94A1065

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 gennaio 1994.

Determinazione della dicitura per la identificazione del lotto delle conserve alimentari di origine vegetale confezionate nell'anno 1994.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, in particolare l'art. 13 ai sensi del quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può stabilire le modalità di indicazione del lotto per i prodotti alimentari sottoposti a particolari controlli previsti dalle norme comunitarie;

Ritenuta la necessità di determinare una dicitura uniforme per tutti i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli confezionati nell'anno 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. La dicitura per la identificazione del lotto, previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, delle conserve alimentari di origine vegetale, confezionate nell'anno 1994, è costituita dalla lettera *R* seguita dal numero relativo al giorno dell'anno (1-365), nel caso di lotto giornaliero.

2. Nel caso di lotti relativi a periodi di durata inferiore alla giornata lavorativa, la dicitura di cui al comma 1 è completata con l'indicazione di un'altra lettera alfabetica da riportare dopo l'indicazione del numero relativo al giorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1994

Il Ministro: SAVONA

94A0974

DECRETO 3 febbraio 1994.

Autorizzazione alla Savoia S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami tutela giudiziaria e assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate alla Savoia S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano;

Viste le istanze in data 26 febbraio 1992 e 22 luglio 1993, con le quali la Savoia S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa, rispettivamente, nei rami assistenza e tutela giudiziaria;

Vista la lettera in data 30 novembre 1993, n. 301721, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento delle istanze sopra indicate;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta dell'11 gennaio 1994 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

La Savoia S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami tutela giudiziaria e assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1994

Il direttore generale: CINTI

94A0977

DECRETO 4 febbraio 1994

Trasferimento dell'intero complesso aziendale e del relativo portafoglio assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia della società Magdeburger Rechtsschutzversicherungs Aktiengesellschaft, in Milano, alla Savoia S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1986 di autorizzazione alla società Magdeburger Rechtsschutzversicherungs Aktiengesellschaft, con sede legale in Hannover (Repubblica federale tedesca) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano (di seguito: Magdeburger), ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo tutela giudiziaria;

Vista la domanda in data 22 luglio 1993, con la quale la predetta rappresentanza generale della Magdeburger ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento totale del portafoglio assicurativo alla Savoia S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni (di seguito: Savoia S.p.a.), con sede in Milano;

Vista l'istanza in data 22 luglio 1993 con la quale la Savoia S.p.a. ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento alla medesima società dell'intero portafoglio assicurativo della predetta rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger;

Vista la convenzione di cessione del portafoglio assicurativo e di ogni altra attività e passività della sopraindicata rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger alla Savoia S.p.a.;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Savoia S.p.a.;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1994 di autorizzazione alla Savoia S.p.a. ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami tutela giudiziaria e assistenza;

Vista la lettera in data 6 dicembre 1993, n. 301762, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento delle istanze di trasferimento di cui sopra;

Ritenuto che per il predetto trasferimento di portafoglio ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni, contenute negli atti citati in premessa, relative al trasferimento del complesso aziendale, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, della rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger Rechtsschutzversicherungs Aktiengesellschaft - Hannover, in Milano, alla Savoia S.p.a di assicurazioni e riassicurazioni in Milano.

Art. 2.

Sono decadute tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già concesse alla Magdeburger Rechtsschutzversicherungs Aktiengesellschaft - Hannover, in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1994

Il direttore generale: CINTI

94A0978

DECRETO 9 febbraio 1994.

Assoggettamento della S.p.a. Solari Udine alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 10 gennaio 1994 con cui il tribunale di Udine ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Solari Udine, con sede in Udine, via Gino Pieri n. 29, nonché il collegamento della stessa società con la S.r.l. Sandretto industrie ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato ai fini della sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1993 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Sandretto industrie è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Flavio Dezzani, l'avv. Vincenzo Nicastro ed il dott. Ernesto Ramojno;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale l'avv. Vincenzo Nicastro, dimissionario, è sostituito nell'incarico in seno al collegio commissariale con il dott. Luciano Pandiani;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Solari Udine quale società collegata con la S.r.l. Sandretto industrie preporre ad essa gli stessi commissari nominati per quest'ultima ed autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Solari Udine, con sede in Udine, via Gino Pieri n. 29, collegata alla S.r.l. Sandretto industrie, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il prof. Flavio Dezzani, nato ad Asti l'8 gennaio 1941, il dott. Luciano Pandiani, nato a Celle Ligure il 16 settembre 1930, ed il dottor Ernesto Ramojno, nato a Torino il 5 luglio 1949.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A0979

DECRETO 9 febbraio 1994.

Assoggettamento della S.p.a. Infos telematica alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 7 gennaio 1994 con cui il tribunale di Udine ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Infos telematica, con sede in Torino, largo

Regio Parco, 9, nonché il collegamento della stessa società con la S.r.l. Sandretto industrie ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1993 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Sandretto industrie e disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Flavio Dezzani, l'avv. Vincenzo Nicastro ed il dott. Ernesto Ramojno;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale l'avv. Vincenzo Nicastro, dimissionario, è sostituito nell'incarico in seno al collegio commissariale con il dott. Luciano Pandiani;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Infos telematica quale società collegata con la S.r.l. Sandretto industrie preporre ad essa gli stessi commissari nominati per quest'ultima ed autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Infos telematica, con sede in Torino, largo Regio Parco, 9, collegata alla S.r.l. Sandretto industrie è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il prof. Flavio Dezzani, nato ad Asti l'8 gennaio 1941, il dott. Luciano Pandiani, nato a Celle Ligure il 16 settembre 1930, ed il dottor Ernesto Ramojno, nato a Torino il 5 luglio 1949.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A0980

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 gennaio 1994.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Siena.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dall'8 ottobre 1993 al 9 ottobre 1993 nella provincia di Firenze;

piogge alluvionali dall'8 ottobre 1993 al 9 ottobre 1993 nella provincia di Livorno;

piogge alluvionali dall'8 ottobre 1993 al 9 ottobre 1993 nella provincia di Pistoia;

piogge alluvionali dall'8 ottobre 1993 al 9 ottobre 1993 nella provincia di Siena;

piogge alluvionali dall'8 ottobre 1993 al 12 novembre 1993 nella provincia di Pisa;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Firenze: piogge alluvionali dall'8 ottobre 1993 al 9 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Campi Bisenzio, Cerreto Guidi, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Montaione, San Casciano in Val di Pesa, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa.

Livorno: piogge alluvionali dall'8 ottobre 1993 al 9 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Collesalvetti, Livorno.

Pisa:

piogge alluvionali dall'8 ottobre 1993 al 12 novembre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Fauglia, Montopoli in Val d'Arno, Palaia, Peccioli, San Miniato;

piogge alluvionali dall'8 ottobre 1993 al 12 novembre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Fauglia, Montopoli in Val d'Arno, San Miniato;

piogge alluvionali dall'8 ottobre 1993 al 12 novembre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Crespina, Lajatico, Lari, Montecatini Val di Cecina, Palaia, Peccioli, Pisa, Ponsacco, Pontedera, Volterra.

Pistoia: piogge alluvionali dall'8 ottobre 1993 al 9 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Larciano.

Siena: piogge alluvionali dall'8 ottobre 1993 al 9 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Castellina in Chianti, Radda in Chianti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: DIANA

94A0963

DECRETO 31 gennaio 1994.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Salerno.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° maggio 1993 al 20 settembre 1993 nella provincia di Salerno;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Salerno: siccità dal 1° maggio 1993 al 20 settembre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Acerno, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Aquara, Ascea, Atena Lucana, Auletta, Bellosguardo, Buccino, Buonabitacolo, Caggiano, Camerota, Campagna, Campora, Cannalonga, Capaccio, Casal Velino, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Castelnuovo di Conza, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Colliano, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Giffoni Valle Piana, Gioi, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Laviano, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Monte San Giacomo, Montecorice, Montecorvino Rovella, Monteforte Cilento, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Omignano, Orria, Ottati, Padula, Palomonte, Perdifumo, Perito, Pertosa, Petina, Piaggine, Pisciotta, Polla, Pollica, Postiglione, Prignano Cilento, Ricigliano, Roccadaspide, Roccagloriosa, Rofrano, Romagnano al Monte, Roscigno, Rutino, Sacco, Sala Consilina, Salento, Salvitelle,

San Giovanni a Piro, San Gregorio Magno, San Mauro Cilento, San Mauro La Bruca, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Santa Marina, Santomenna, Sanza, Sapri, Sassano, Serramezzana, Serre, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torchiara, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Valva, Vibonati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: DIANA

94A0964

DECRETO 31 gennaio 1994.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Gorizia, Pordenone e Udine.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e provincie autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria dal 2 ottobre 1993 nella provincia di Pordenone;

tromba d'aria dal 2 ottobre 1993 nella provincia di Udine;

piogge alluvionali dal 2 ottobre 1993 all'8 ottobre 1993 nella provincia di Pordenone;

piogge alluvionali dal 2 ottobre 1993 all'8 ottobre 1993 nella provincia di Gorizia;

piogge alluvionali dal 2 ottobre 1993 all'8 ottobre 1993 nella provincia di Udine;

tromba d'aria del 6 ottobre 1993 nella provincia di Pordenone;

tromba d'aria del 6 ottobre 1993 nella provincia di Udine;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Gorizia: piogge alluvionali dal 2 ottobre 1993 all'8 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Gorizia, San Floriano del Collio.

Pordenone:

tromba d'aria del 2 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Tramonti di Sotto;

piogge alluvionali dal 2 ottobre 1993 all'8 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Cimolais, Claut;

tromba d'aria del 6 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Chions, Zoppola.

Udine:

tromba d'aria del 2 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Ampezzo, Cavazzo Carnico, Forni di Sotto, Lauco, Ovaro, Paluzza, Paularo, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Villa Santina;

piogge alluvionali dal 2 ottobre 1993 all'8 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Ampezzo, Cercivento, Corno di Rosazzo, Forni Avoltri, Forni di Sotto, Grimacco, Manzano, Ovaro, Prato Carnico, Premariacco, Prepotto, San Daniele del Friuli, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tarvisio, Tolmezzo, Treppo Carnico;

piogge alluvionali dal 2 ottobre 1993 all'8 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Ampezzo, Arta Terme, Forni Avoltri, Forni di Sotto, Lauco, Nimis, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, San Leonardo, Sauris, Socchieve, Sutrio;

tromba d'aria del 6 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Carlino, San Giorgio di Nogaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: DIANA

94A0965

DECRETO 31 gennaio 1994.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Ferrara.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 28 settembre 1993 nella provincia di Ferrara;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Considerato che le colture danneggiate nei territori delimitati non sono ammissibili all'assicurazione agevolata, ai sensi dell'art. 9 della predetta legge n. 185/92;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Ferrara: grandinate del 28 settembre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Codigoro, Comacchio, Lagosanto, Mesola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: DIANA

94A0966

DECRETO 31 gennaio 1994.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Imperia.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Liguria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 3 ottobre 1993 nella provincia di Imperia;

grandinate del 6 ottobre 1993 nella provincia di Imperia;

grandinate del 10 ottobre 1993 nella provincia di Imperia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Considerato che le colture danneggiate nei territori delimitati non sono ammissibili all'assicurazione agevolata, ai sensi dell'art. 9 della predetta legge n. 185/92;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Imperia:

grandinate del 3 ottobre 1993, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Olivetta San Michele;

grandinate del 6 ottobre 1993, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d)* ed *e)*, nel territorio dei comuni di Castellaro e Taggia,

grandinate del 10 ottobre 1993, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)* e *d)*, nel territorio del comune di Ceriana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro DIANA

94A0967

DECRETO 31 gennaio 1994

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Cagliari.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sardegna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria del 23 settembre 1993 nella provincia di Cagliari;

grandinate del 28 settembre 1993 nella provincia di Cagliari;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Cagliari:

tromba d'aria del 23 settembre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Pula;

grandinate del 28 settembre 1993, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Capoterra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro DIANA

94A0968

DECRETO 31 gennaio 1994

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Aosta.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Valle d'Aosta degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 23 settembre 1993 al 27 settembre 1993 nella provincia di Aosta;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionali degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Aosta, piogge alluvionali dal 23 settembre 1993 al 27 settembre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Allein, Arnad Ayas, Aymavilles, Bionaz, Brissogne, Challand Saint Anselme, Challand Saint Victor, Chambave, Champdepraz, Champorcher, Charvensod, Chatillon, Cogne, Donnas, Fenis, Fontainemore, Gignod, Gressan, Gressoney La Trinité, Hone, Introd, Issogne, La Salle, La Thuile, Lillianes, Montjovet, Morgex, Nus, Oyace, Perloz, Pollein, Pont-Saint Martin, Pontey, Quart, Rhemes-Notre-Dame, Rhemes-Saint-Georges, Roisan, Saint Christophe, Saint Marcel, Saint Nicolas, Saint Oyen, Saint Pierre, Sarre, Valgrisenche, Valpelline, Valsavarenche, Valtournenche, Verrayes, Verres, Villeneuve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: DIANA

94A0969

DECRETO 31 gennaio 1994.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Siracusa.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria 25 ottobre 1993 nella provincia di Ragusa;

grandinate 25 ottobre 1993 nella provincia di Ragusa;

grandinate 25 ottobre 1993 nella provincia di Siracusa;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Ragusa:

grandinate del 25 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria;

tromba d'aria del 25 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Ragusa, Santa Croce Camerina;

tromba d'aria del 25 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Modica, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria.

Siracusa: grandinate del 25 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Noto e Rosolini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro. DIANA

94A0970

DECRETO 31 gennaio 1994

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Latina, Rieti e Roma.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lazio degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° giugno 1993 al 30 settembre 1993 nella provincia di Rieti;

piogge alluvionali dal 1° ottobre 1993 al 21 ottobre 1993 nella provincia di Frosinone;

piogge alluvionali del 2 ottobre 1993 nella provincia di Latina;

piogge alluvionali del 2 ottobre 1993 nella provincia di Roma;

grandinate del 23 ottobre 1993 nella provincia di Latina;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Considerato che le colture danneggiate nei territori delimitati non sono ammissibili all'assicurazione agevolata, ai sensi dell'art. 9 della predetta legge n. 185/1992;

Decreta:

E dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Frosinone: piogge alluvionali dal 1° ottobre 1993 al 21 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, nel territorio del comune di Anagni.

Latina:

piogge alluvionali del 2 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Cisterna di Latina, Norma, Sermoneta;

grandinate del 23 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)*, nel territorio del comune di Lenola.

Rieti: siccità dal 1° giugno 1993 al 30 settembre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Fiamignano, Petrella Salto.

Roma: piogge alluvionali del 2 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Carpineto Romano, Gavignano, Gorga, Montelanico, Segni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: DIANA

94A0971

DECRETO 31 gennaio 1994

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di L'Aquila, Pescara e Teramo.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° gennaio 1993 al 30 ottobre 1993 nella provincia di Teramo;

siccità dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993 nella provincia di Pescara,

piogge alluvionali del 2 ottobre 1993 nella provincia di L'Aquila;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture interaziendali;

Decreta

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

L'Aquila: piogge alluvionali del 2 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Balsorano, Canistro, Castellafiume, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Collelongo, Morino, Ortucchio, San Vincenzo Valle Roveto, Villavallelonga.

Pescara: siccità dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *f)*, nell'intero territorio provinciale.

Teramo. siccità dal 1° gennaio 1993 al 30 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Ancarano, Arsita, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagna, Castellalto, Castelli, Castiglione Messer Raimondi, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Cortino, Crognaleto, Fano Adriatico, Giulianova, Isola del Gran Sasso d'Italia, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Orro, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pietracamela, Pineto, Rocca Santa Maria, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Torricella Sicura, Tortoreto, Tossiccia, Valle Castellana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro DIANA

94A0972

DECRETO 31 gennaio 1994

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia e Sondrio.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale,

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lombardia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 1° settembre 1993 al 31 ottobre 1993 nella provincia di Milano;

piogge alluvionali dal 1° settembre 1993 al 31 ottobre 1993 nella provincia di Mantova,

piogge alluvionali dal 1° settembre 1993 al 31 ottobre 1993 nella provincia di Pavia;

piogge persistenti dal 1° settembre 1993 al 31 ottobre 1993 nella provincia di Sondrio;

piogge persistenti dal 23 settembre 1993 all'11 ottobre 1993 nella provincia di Como;

piogge alluvionali dal 23 settembre 1993 al 31 ottobre 1993 nella provincia di Cremona;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture interaziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Como: piogge persistenti dal 23 settembre 1993 all'11 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Colico, Consiglio di Rumo, Cremia, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Germasino, Grandola ed Uniti, Griante, Livo, Menaggio, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Plesio, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, Sorico, Stazzona, Trezzone, Val Rezzo, Valsolda, Vercana.

Cremona: piogge alluvionali dal 23 settembre 1993 al 31 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Acquanegra Cremonese, Cappella de' Picenardi, Casalbuttano ed Uniti, Casale Cremasco-Vido-Lasco, Casaletto di Sopra, Casalmorano, Castelverde, Corte de' Cortesi con Cignone, Crema, Cremona, Crotta d'Adda, Cumignano sul Naviglio, Drizzona, Gabbioneta Binanuova, Genivolta, Grontardo, Grumello Cremonese ed Uniti, Isola Dovarese, Madignano, Malagnino, Montodine, Motta Baluffi, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Piadena, Pozzaglio ed Uniti, Ricengo, Ripalta Arpina, Robecco d'Oglio, Romanengo, San Daniele Po, Sergnano, Sesto ed Uniti, Sospiro, Spinadesco, Stagno Lombardo, Torricella del Pizzo, Vescovato, Voltido.

Mantova: piogge alluvionali dal 1° settembre 1993 al 31 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Asola, Bagnolo San Vito, Borgoforte, Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Castellucchio, Dosolo, Goito, Mantova, Marcaria, Monzambano, Ostiglia, Piubega, Ponti sul Mincio, Rodigo, Roncoferraro, San Benedetto Po, San Giorgio di Mantova, Sermide, Suzzara, Viadana, Volta Mantovana.

Milano: piogge alluvionali dal 1° settembre 1993 al 31 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Orio Litta, San Rocco al Porto, Senna Lodigiana, Somaglia.

Pavia:

piogge alluvionali dal 1° settembre 1993 al 31 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Albaredo Arnaboldi, Bagnaria, Barbianello, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bressana Bottarone, Campospinoso, Canevino, Cecima, Cigognola, Costa de' Nobili, Fortunago, Golferenzo, Lirio, Lungavilla, Menconico, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montù Beccaria, Mornico Losana, Pietra de' Giorgi, Pinarolo Po, Ponte Nizza, Redavalle, Romagnese, Ruino, Santa Margherita di Staffora, Santa Maria della Versa, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Zenevredo;

piogge alluvionali dal 1° settembre 1993 al 31 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Borgo San Siro, Canevino, Carbonara al Ticino, Cassolnovo, Castana, Castello d'Agogna, Castelnovetto, Confienza, Costa de' Nobili, Gambolò, Gropello Cairoli, Langosco, Mezzana Rabattone, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Palestro, Pietra de' Giorgi, Robbio, Rosasco, Ruino, San Martino Siccomario, Sant'Angelo Lomellina, Vigevano, Villanova d'Ardenghi, Volpara, Zerbolò, Zinasco.

Sondrio:

piogge persistenti dal 1° settembre 1993 al 31 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Albosaggia, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Buglio in Monte, Castione Andevenno, Chiuro, Montagna in Valtellina, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Sondrio, Teglio, Tirano, Tresivio, Villa di Tirano;

piogge persistenti dal 1° settembre 1993 al 31 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Albosaggia, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Buglio in Monte, Castione Andevenno, Cercino, Chiuro, Cino, Civo, Dazio, Dubino, Grosotto, Lovero Valtellino, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Montagna in Valtellina, Morbegno, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Sernio, Sondrio, Teglio, Tirano, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Vervio, Villa di Tirano;

piogge persistenti dal 1° settembre 1993 al 31 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Albosaggia, Buglio in Monte, Grosotto, Teglio, Valdidentro, Valfurva;

piogge persistenti dal 1° settembre 1993 al 31 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Aprica, Grosotto, Tartano, Valdidentro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: DIANA

94A0973

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 2 dicembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990 contenente l'ordinamento didattico del corso di laurea in fisica (tabella XXI);

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza dle 23 luglio 1992;

Viste le delibere di adeguamento, al suddetto parere, da parte delle autorità accademiche di questo Ateneo rispettivamente del 12 novembre 1992, 26 aprile 1993 e 7 maggio 1993;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 13 settembre 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 149 dello statuto, relativo al corso di laurea in fisica è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

CORSO DI LAUREA IN FISICA

Art. 149. — L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il corso di studi per il conseguimento della laurea in fisica ha una durata di quattro anni e si articola nei seguenti indirizzi:

indirizzo di fisica nucleare e subnucleare;

indirizzo di fisica della materia;

indirizzo di fisica applicata;

indirizzo didattico e di storia della fisica;

indirizzo teorico generale;

indirizzo di geofisica e fisica dell'ambiente.

I corsi obbligatori e comuni a tutti gli indirizzi sono i seguenti:

I Anno:

1) fisica generale I;

2) esperimentazioni di fisica I;

3) analisi matematica I;

4) geometria.

II Anno:

5) fisica generale II;

6) esperimentazioni di fisica II;

7) analisi matematica II;

8) chimica;

9) meccanica razionale con elementi di meccanica statistica.

Entro il secondo anno si richiede la prova di conoscenza di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica in base alle indicazioni del consiglio del corso di laurea.

III Anno:

10) metodi matematici della fisica;

11) istituzioni di fisica teorica;

12) esperimentazioni di fisica III;

13) struttura della materia;

14) istituzioni di fisica nucleare e subnucleare.

I corsi dei primi due anni sono propedeutici ai corsi degli anni successivi.

La scelta dell'indirizzo con il piano di studi deve essere effettuata al momento dell'iscrizione al terzo anno. Lo studente potrà, all'atto dell'iscrizione al quarto anno chiedere, con domanda motivata, di cambiare l'indirizzo prescelto.

Lo studente, in sede di presentazione del piano di studi, può chiedere di sostenere al terzo anno uno dei semestrali del quarto anno.

I corsi 1), 3), 4), 5), 7), 9), 10), 11) e 13) sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante.

I corsi terminanti I e II sono propedeutici rispettivamente agli analoghi corsi terminanti con II e III, essi constano di corsi distinti e con esami distinti

Per ogni indirizzo almeno uno dei corsi a scelta del IV anno deve essere di contenuto teorico-formativo, cioè con riferimento a problemi di metodo.

Per l'indirizzo teorico-generale almeno uno dei corsi a scelta del IV anno deve avere contenuto fenomenologico-sperimentale.

I corsi, differenziati per i vari indirizzi, al IV anno sono i seguenti:

INDIRIZZO DI FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE

15) Annuale a scelta tra:

fisica nucleare;
fisica delle particelle elementari.

16) Annuale a scelta tra:

laboratorio di fisica nucleare;
laboratorio di fisica subnucleare.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

INDIRIZZO DI FISICA DELLA MATERIA

15) Annuale a scelta tra:

fisica dello stato solido;
fisica dei liquidi;
fisica dei plasmi;
fisica atomica;
ottica quantistica.

16) Annuale a scelta tra:

laboratorio di fisica della materia;
laboratorio di ottica quantistica.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

INDIRIZZO DI FISICA APPLICATA

15) Annuale a scelta tra:

laboratorio di tecnologie fisiche;
laboratorio di fisica nucleare.

16) Annuale a scelta tra:

fisica degli acceleratori;
fisica dei materiali;
fisica dei dispositivi elettronici.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

INDIRIZZO DIDATTICO E DI STORIA DELLA FISICA

15) Annuale a scelta tra:

complementi di fisica generale;
fisica superiore.

16) Annuale a scelta tra:

preparazione di esperienze didattiche;
storia della fisica.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

INDIRIZZO TEORICO GENERALE

15) Annuale.

fisica teorica.

16) Annuale a scelta fra:

fisica superiore;
meccanica statistica;
teoria dei sistemi a molti corpi.

17) annuale a scelta fra:

fisica numerica;
metodi probabilistici della fisica;
applicazioni fisiche della teoria dei gruppi.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

INDIRIZZO DI GEOGRAFIA E FISICA DELL'AMBIENTE

15) Annuale a scelta tra:

geofisica;
fisica dell'atmosfera;
fisica dell'ambiente.

16) Annuale a scelta fra:

laboratorio di geofisica,
laboratorio di fisica dell'ambiente.

17) Annuale a scelta

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

I due corsi di insegnamento semestrali, a scelta dello studente, non possono essere sostituiti con un solo corso annuale, mentre il corso di insegnamento annuale, a scelta dello studente, può essere sostituito con due insegnamenti semestrali dopo l'approvazione da parte del consiglio di corso di laurea.

Il consiglio di corso di laurea propone quali insegnamenti semestrali, ovvero quale parte di quelli annuali può essere considerata equivalente ad un corso di insegnamento semestrale.

Uno degli insegnamenti 13) o 14) del terzo anno può essere seguito al quarto anno.

Propedeuticità e sbarramenti

Potranno iscriversi al terzo anno soltanto gli studenti che abbiano superato gli esami di fisica generale I e II e di analisi matematica I e II.

Possono iscriversi al quarto anno gli studenti che abbiano già sostenuto almeno otto esami.

Il consiglio del corso di laurea potrà stabilire anche la propedeuticità di certi esami rispetto ad altri.

Esami di laurea

Il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che deve comprendere almeno la discussione di una tesi scritta.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Elenco dei corsi complementari

A01A - Algebra e logica matematica:
algebra.

A02A - Analisi matematica:
analisi superiore.

A03X - fisica matematica:
istituzioni di fisica matematica;
meccanica del continuo,
meccanica superiore.

B01A - Fisica generale:
acquisizione ed analisi dei dati della fisica;
acustica;
elettromagnetismo;
esperimentazioni di fisica (settore B01A);
fisica dei dispositivi elettronici;
fisica superiore;
laboratorio di fisica generale;
laboratorio di tecnologie fisiche;
metodi di osservazione e misura;
metrologia;
ottica;
ottica elettronica;
strumentazioni fisiche;
termodinamica.

B01B - Fisica:
archeometria;
biofisica;
fisica biologica;
fisica biomedica;
fisica sanitaria;
laboratorio di biofisica;
metodi fisici della biologia;
metodologie fisiche per i beni culturali;
proprietà strutturali della materia biologica;
radioprotezione;
strumentazione fisica per medicina e biologia.

B01C - Didattica e storia della fisica:
complementi di fisica generale;
complementi di fisica;
didattica della fisica;
fondamenti della fisica;
preparazioni di esperienze didattiche;
storia della fisica.

B02A - Fisica teorica:
elettrodinamica;
fisica dei sistemi dinamici;
fisica teorica;
meccanica quantistica;
meccanica statistica;
onde elettromagnetiche;
relatività;
teoria dei campi;
teoria dei processi irreversibili;
teoria dei sistemi a molti corpi;
teoria della gravità;
teoria delle interazioni fondamentali;
teorie quantistiche.

B02B - Metodi matematici della fisica:
applicazioni fisiche della teoria dei gruppi;
fisica dei sistemi non lineari;
fisica numerica;
metodi computazionali della fisica;
metodi probabilistici della fisica;
tecniche di calcolo della fisica teorica.

B03X - Struttura della materia:
biomateriali;
elettronica quantistica;
esperimentazioni di fisica (settore B03X);
fenomeni cooperativi e transizioni di fase;
fisica atomica;
fisica dei laser;
fisica dei liquidi;
fisica dei materiali;
fisica dei metalli;
fisica dei plasmi;
fisica dei polimeri;
fisica dei semiconduttori;
fisica delle basse temperature;
fisica delle superfici;
fisica dello stato solido;
fisica molecolare;
laboratorio di fisica della materia;
ottica quantistica;
proprietà elettromagnetiche della materia;
spettroscopia;
superconduttività;
teoria quantistica della materia.

B04X - Fisica nucleare e subnucleare:
esperimentazioni di fisica (settore B04X);
fisica degli acceleratori;
fisica dei neutroni;
fisica dei reattori;
fisica delle particelle elementari;

fisica nucleare;
fisica subnucleare;
misure nucleari;
metodi sperimentali della fisica subnucleare;
radioattività;
reazioni nucleari;
spettroscopia nucleare;
teoria delle forze nucleari;
teoria delle interazioni subnucleari;
teoria della struttura nucleare.

B05X - Astronomia e astrofisica:
astrofisica;
astronomia;
cosmologia;
radioastronomia;
tecniche astrofisiche.

D01B - Geologia strutturale:
geologia.

D03A - Mineralogia:
mineralogia.

D03C - Geochimica e vulcanologia:
vulcanologia.

D04A - Geofisica della terra solida:
geofisica;
fisica della terra solida;
laboratorio di geofisica;
sismologia;
sismologia teorica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 2 dicembre 1993

Il pro-rettore: SQUADRITO

94A0983

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 17 dicembre 1993), **coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 1994, n. 102** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5), **recante: «Istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Nell'ambito della organizzazione del Ministero di grazia e giustizia è istituito l'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione del nuovo complesso giudiziario della città di Napoli e degli edifici e locali ospitanti uffici giudiziari nella stessa città.

2. All'ufficio speciale sono attribuite, in deroga all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392 *(a)*, le attività necessarie a rendere funzionante il nuovo complesso giudiziario e l'edificio destinato a sede della procura della Repubblica presso il tribunale, entrambi siti nel centro direzionale di Napoli, le attività concernenti la gestione, la manutenzione e la conservazione dei beni immobili e delle strutture, nonché quelle concernenti i servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione, la ventilazione, la telefonia, le reti informatiche, il controllo informatico centralizzato delle strutture, la pulizia e custodia degli immobili e loro pertinenze, e quant'altro necessario per il funzionamento degli edifici giudiziari della città di Napoli.

3. L'ufficio speciale ha sede presso il nuovo complesso giudiziario della città di Napoli, sito nel centro direzionale di tale città.

(a) Il testo dell'art. 1 della legge n. 392/1941 (Trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari) è il seguente:

«Art. 1. — Fermo il disposto dell'art. 6 del regio decreto 3 maggio 1923-I, n. 1042, per quanto concerne il locali ed i mobili della Corte di cassazione del Regno e degli uffici giudiziari che hanno sede nel palazzo di giustizia di Roma, a decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX sono obbligatorie per i comuni:

1) le spese necessarie per il primo stabilimento delle corti e sezioni di corti di appello e relative procure generali, delle corti di assise, dei tribunali e relative regie procure, e delle preture e sedi distaccate di pretura;

2) le spese necessarie per i locali ad uso degli uffici giudiziari, e per le pigioni, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi; per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti per i detti uffici; nonché, per le sedi distaccate di pretura, anche le spese per i registri e gli oggetti di cancelleria;

3) le spese per la pulizia dei locali innanzi indicati, esclusa quella nell'interno delle stanze adibite agli uffici alla quale attendono o gli uscieri giudiziari a termini dell'art. 175 del testo organico approvato con regio decreto 28 dicembre 1924-II, n. 2271, ed in loro mancanza dei giornalieri a sensi del regio decreto 7 marzo 1938-XVII, n. 305, ovvero, negli uffici giudiziari ai quali giusta la tabella organica non è addetto alcun usciere, le persone nominate dai capi degli uffici medesimi a norma dell'art. 141, lettera *F)*, del regolamento generale giudiziario approvato con regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641.

Tuttavia non sono comprese fra le dette spese obbligatorie per i comuni quelle necessarie per il funzionamento delle sezioni di corti di appello per i minorenni e dei tribunali per i minorenni e rispettive regie procure, quando questi uffici funzionano nello stesso edificio ove ha sede il centro di rieducazione dei minorenni: in tal caso alle spese per il funzionamento degli uffici medesimi si provvede con i fondi stanziati nel capitolo 49 dello stato di previsione della spesa per il Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1940-1941 e nei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi».

L'art. 6 del R.D. n. 1042/1923, sopracitato, dispone ché ai locali e ai mobili della Corte di cassazione e degli uffici giudiziari che hanno sede nel palazzo di giustizia di Roma provvede lo Stato. Vedi, ora, il R.D.L. 1° aprile 1935, n. 487, convertito dalla legge 3 giugno 1935, n. 871, recante norme per il servizio di manutenzione, pulizia e custodia del palazzo di giustizia di Roma.

Art. 2.

1. A dirigere l'ufficio speciale è preposto un magistrato con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione ovvero un dirigente generale, che assume la qualifica di funzionario delegato dal Ministro di grazia e giustizia, nominato dal Ministro di grazia e giustizia. L'incarico ha durata triennale, rinnovabile una sola volta per il medesimo periodo.

2. La dotazione organica dell'ufficio speciale è costituita da 16 unità del ruolo amministrativo e da 14 unità del ruolo tecnico, scelte, rispettivamente, tra il personale del Ministero di grazia e giustizia, nonché del Ministero dei lavori pubblici in posizione di comando. Alla destinazione presso l'ufficio provvedono, rispettivamente, il Ministro di grazia e giustizia ed il Ministro dei lavori pubblici. L'assegnazione ha durata triennale rinnovabile una sola volta per il medesimo periodo.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro di grazia e giustizia istituisce una commissione consultiva per le attività inerenti la gestione degli uffici giudiziari di Napoli, senza oneri a carico dello Stato. I componenti la commissione non hanno diritto a compenso.

Art. 3.

1. Fino all'inizio di funzionamento dell'ufficio speciale le attività di cui all'articolo 1, comma 2, sono svolte dal Ministero di grazia e giustizia, direzione generale degli affari civili, anche a mezzo di contratti con terzi, a decorrere:

a) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per il complesso edilizio costituente il nuovo palazzo di giustizia sito nel centro direzionale della città di Napoli e per l'edificio destinato a nuova sede della procura della Repubblica presso il tribunale, anch'esso sito nel centro direzionale;

b) dal 1° gennaio 1994, per tutti gli altri edifici e locali ospitanti uffici giudiziari della città di Napoli.

2. Ai contratti stipulati dal Ministero di grazia e giustizia per lo svolgimento delle attività previste nell'articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458 *(a)*.

(a) Il comma 1 dell'art. 5 del D.L. n. 364/1993 (Interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell'Amministrazione giudiziaria) prevede che: «Ai contratti stipulati dal Ministero di grazia e giustizia continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 10, commi ottavo, nono e decimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130, ed all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401».

Si trascrive il testo dei commi ottavo, nono e decimo dell'art. 10 della legge n. 130/1983 (Legge finanziaria 1983):

«Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a stipulare i contratti a trattativa privata relativi agli immobili e alle strutture, oltre che con le modalità previste dall'art. 18, secondo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, in deroga anche alle norme di cui alle leggi 30 marzo 1981, n. 113, e 26 dicembre 1981, n. 784.

La suddetta deroga alle norme di cui alle leggi 30 marzo 1981, n. 113, e 26 dicembre 1981, n. 784, si applica anche ai contratti relativi all'acquisto di beni mobili, di attrezzature e di servizi.

Ai contratti di forniture e lavori da stipularsi dal Ministero di grazia e giustizia in materia di misure di sicurezza si applica altresì il disposto dell'art. 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*. Ai relativi decreti di approvazione si applica il disposto dell'art. 24 della legge 3 gennaio 1978, n. 1».

Il comma 1 dell'art. 7 del D.L. n. 320/1987 (Interventi in materia di riforma del processo penale), soprarichiamato, prevede che: «I contratti previsti dall'art. 1, comma 2, e dagli articoli 2, 5 e 6 sono stipulati e le relative spese sono eseguite anche in deroga alle disposizioni di cui alla contabilità generale dello Stato, alla legge 30 marzo 1981, n. 113, e al decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. Si applicano, altresì, il disposto dell'art. 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e l'art. 29 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, come modificato dall'articolo unico della legge 18 gennaio 1982, n. 7».

Per una migliore comprensione delle disposizioni sopracitate si trascrive l'argomento ovvero il testo di dette disposizioni:

— Art. 18, primo e secondo comma, della legge n. 119/1981 (Legge finanziaria 1981): «Per l'anno 1981 è autorizzata la spesa di lire 380 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'acquisizione di beni mobili ed immobili, attrezzature e servizi, per la predisposizione di strutture e per ogni altro intervento per l'amministrazione penitenziaria e giudiziaria centrale e periferica, anche in riferimento all'attuazione della riforma della procedura penale.

A tal fine il Ministro di grazia e giustizia ed i funzionari con qualifica dirigenziale, nell'ambito delle competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono autorizzati a stipulare, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato ed all'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, contratti, anche a trattativa privata, compresi quelli di locazione, e convenzioni, fino all'importo di lire un miliardo, con uno o più enti, società, o persone che offrano idonee garanzie di affidabilità».

— Legge n. 113/1981: Norme di adeguamento alle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976.

— D.L. n. 631/1981, convertito dalla legge n. 784/1981: Modificazioni all'art. 17 della legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture.

— Secondo comma dell'art. 337 della legge n. 2248/1865, allegato *F* (Legge sui lavori pubblici): «Nei casi di urgenza il Ministero può autorizzare il cominciamento dei lavori immediatamente dopo il deliberamento. In tal caso il direttore delle opere terrà conto di tutto ciò che venisse predisposto o somministrato dal deliberatario pel reintegramento delle spese, quando il contratto non fosse approvato».

— Art. 29 del D.L. n. 111/1978 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia), come modificato dall'articolo unico della legge n. 7/1982:

«Art. 29. — Il Ministero di grazia e giustizia provvede direttamente ed autonomamente, senza necessità della preventiva autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato in ordine all'indispensabilità della fornitura, alle spese necessarie per le attrezzature degli uffici della giustizia previste dalla legge 5 marzo 1973, n. 28, e a quelle conseguenti agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge 8 aprile 1974, n. 98, sulla tutela della riservatezzza e della libertà a segretezza delle comunicazioni.

Il Ministro di grazia e giustizia può provvedere direttamente, in economia o a trattativa privata, alle spese di cui al precedente comma, oltre a quelle relative alla microfilmatura di atti, qualora sia accertata la opportunità di omettere le formalità del pubblico incanto o della licitazione privata.

È fatto obbligo di richiedere il parere preventivo di congruità al Provveditorato generale dello Stato o all'ufficio tecnico erariale».

Art. 4.

1. *Per consentire la realizzazione degli interventi necessari ad assicurare la funzionalità del nuovo complesso giudiziario sito nel centro direzionale della città di Napoli, nonche per fronteggiare le esigenze di gestione e manutenzione del predetto complesso e degli altri edifici giudiziari nella stessa città è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'anno 1993 e di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 1994. Al relativo onere si provvede:*

a) *quanto a lire 1 miliardo per il 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al predetto Ministero;*

b) *quanto a lire 40 miliardi annue a decorrere dal 1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.*

2. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A0949

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 9 febbraio 1994, n. 3.

Importazione di pannelli di legno originari della Russia e Bielorussia (N.C. 4411.11 - 4411.19).

A seguito della procedura ex regolamento CEE n. 1765/82 art. 3, par. 1B e art. 4, esperita con esito favorevole, questo Ministero dispone l'adozione di una sorveglianza per le importazioni di pannelli di legno di cui alle N.C. 411.11 e 4411.19, originari della Russia e Bielorussia.

Gli operatori interessati dovranno presentare le relative domande su moduli di autorizzazione di importazione, reperibili presso le camere di commercio, industria ed artigianato e presentare le stesse al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale import export - Div. III; le suddette domande dovranno essere corredate da copia della fattura.

La presente circolare entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e non trova applicazione per la merce spedita prima di tale data.

Il direttore generale: MARTUSCELLI

94A1008

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Comunicato relativo all'annullamento di alcune disposizioni riguardanti il regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 8 settembre 1988, n. 484.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - sezione sesta, con decisione n. 842/92 del 31 ottobre 1992, ha annullato l'art. 4, comma quarto, l'art 10, comma settimo, l'art. 25, comma sesto, e l'art. 26, comma secondo, del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 8 settembre 1988, n. 484, recante l'approvazione del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico.

Tali disposizioni prevedevano una speciale disciplina della responsabilità della concessionaria del servizio (SIP) per i danni arrecati da inadempimento con particolare riferimento al mancato collegamento dell'abbonato alla rete telefonica (art. 4, quarto comma), anche a seguito di trasloco (art. 10, settimo comma), nel termine indicato dalla società, al ritardo nella riparazione del guasto rispetto ai tempi previsti (art 25, comma sesto), all'errata indicazione del nominativo dell'abbonato nell'elenco telefonico (art. 26, secondo comma)

AVVERTENZA

Il presente comunicato è pubblicato, su richiesta del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in ottemperanza alla decisione n. 954/93 del 14 maggio 1993 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - sezione sesta, depositata in segreteria il 30 novembre 1993.

94A0986

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Pasfid gestioni S.p.a.», con sede legale in Milano.

Con decreto 31 gennaio 1994 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n 531, rilasciata con decreto interministeriale 15 giugno 1985 alla società «Pasfid gestioni S p a », con sede legale in Milano, è stata revocata per rinuncia alla stessa da parte della società a seguito di scioglimento

94A0984

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 14 febbraio 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1684,61
ECU	1872,78
Marco tedesco	965,73
Franco francese	283,96
Lira sterlina	2473,01
Fiorino olandese	861,43
Franco belga	46,870
Peseta spagnola	11,855
Corona danese	247,26
Lira irlandese	2367,21
Dracma greca	6,687
Escudo portoghese	9,581
Dollaro canadese	1250,64
Yen giapponese	16,152
Franco svizzero	1147,95
Scellino austriaco	137,38
Corona norvegese	223,53
Corona svedese	209,31
Marco finlandese	299,75
Dollaro australiano	1198,60

94A1066

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991 recante: «Norme di attuazione relative all'omologazione parziale CEE dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne taluni loro dispositivi e caratteristiche». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1992)

Alla pag. 125 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'allegato tecnico al decreto citato in epigrafe, dove è scritto: «figura *6*», deve leggersi: «figura *7*» e dove è scritto: «figura *7*», deve leggersi: «figura *6*».

94A0947

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**357.000**
- semestrale	L.	**195.500**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	**65.500**
- semestrale	L.	**46.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**200.000**
- semestrale	L.	**109.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	**65.000**
- semestrale	L.	**45.500**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	**199.500**
- semestrale	L.	**108.500**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	**687.000**
- semestrale	L.	**379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**336.000**
Abbonamento semestrale	L.	**205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300